

**REGOLAMENTO  
DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

**Art. 1**

**Costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei capigruppo**

1. La costituzione dei gruppi consiliari avviene dopo la proclamazione dei consiglieri eletti, e comunque entro il termine di cinque giorni dalla prima seduta. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri.
2. Ogni consigliere comunale deve appartenere ad un gruppo consiliare. I gruppi consiliari sono costituiti da consiglieri comunali eletti nella medesima lista, in caso diverso si può costituire un gruppo misto, con numero di componenti non inferiore a due. Resta, comunque, salva la facoltà riconosciuta a più gruppi consiliari di potersi costituire anche in gruppo unico. Ogni singolo gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio gruppo.
3. I consiglieri che non intendono appartenere al gruppo della lista di elezione, o che intendono far parte di gruppi diversi, ne danno comunicazione scritta entro il termine di cinque giorni dalla prima seduta al Presidente del Consiglio o, in mancanza, al consigliere più anziano. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del gruppo al quale il consigliere intende aderire o la denominazione del nuovo gruppo che si va a costituire.
4. All'atto della sua costituzione ciascun gruppo consiliare designa, all'interno del medesimo, un capogruppo e un vicecapogruppo che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. La designazione del capogruppo e del vicecapogruppo deve essere comunicata, congiuntamente alla costituzione del gruppo, al Presidente del Consiglio o, in mancanza, al consigliere più anziano, entro cinque giorni dalla prima seduta.

**Art. 2**

**Conferenza dei capigruppo**

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo, che è elevata a commissione consiliare. Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni di Presidente della Conferenza dei capigruppo; alle sedute partecipa anche il Vice Presidente che ne assume la Presidenza in caso di assenza del Presidente.
2. Nel caso in cui nella Conferenza dei capigruppo siano presenti Presidente e Vice Presidente del Consiglio, quest'ultimo non ha diritto di voto.

## Art. 3

### Convocazione

1. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente per la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, per consentire alla stessa l'esercizio delle funzioni di cui al successivo articolo, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. La Conferenza dei capigruppo può anche essere convocata su richiesta della maggioranza dei capigruppo, i quali dovranno indicare nella richiesta di convocazione, che deve essere fatta per iscritto al Presidente, anche l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati al domicilio di ogni capogruppo almeno 3 giorni prima del giorno fissato, e devono contenere il giorno e l'ora della seduta, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo possono essere convocate anche a mezzo telegramma o fax o telefonicamente con almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per motivate ragioni d'urgenza.
5. Il Presidente può, inoltre, convocare la Conferenza dei capigruppo con un termine minore rispetto a quelli previsti nei precedenti commi, quando sia stato deciso dalla stessa Conferenza in una precedente riunione, o di propria iniziativa per ragioni assolutamente imprevedibili.
6. Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale, il Presidente può convocare la Conferenza immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale, e la può, altresì, riunire in qualsiasi momento dell'adunanza del Consiglio.
7. Alle riunioni della Conferenza, ogni capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal vicecapogruppo.

## Art. 4

### Funzioni della Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo collabora con la Presidenza per garantire il buon funzionamento del Consiglio, esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal Regolamento e da deliberazioni del Consiglio Comunale, e dà attuazione a quanto ad essa demandato con proprie mozioni dal Consiglio Comunale.
2. In particolare, la Conferenza dei capigruppo viene convocata per: a) programmare le sedute consiliari; b) concordare l'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di inserire punti all'ordine del giorno proposti dall'Amministrazione successivamente alla convocazione e/o allo svolgimento dei lavori della Conferenza; c) concordare le procedure per l'eventuale designazione di rappresentanti del Consiglio in commissioni.

3. La Conferenza dei capigruppo cura, inoltre, l'esame delle proposte di mozione e delle proposte di ordine del giorno del Consiglio.

#### **Art. 5**

##### **Partecipazione alle sedute**

La conferenza dei Capigruppo si riunisce in sedute che non sono pubbliche, ma ad esse possono presenziare il Sindaco, che è sempre invitato, o un suo delegato, e i consiglieri comunali, quest'ultimi tuttavia senza diritto di parola.

#### **Art. 6**

##### **Validità delle sedute**

1. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà dei Capigruppo o dei loro sostituti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione della seduta per un'ora. Alla ripresa, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei Capigruppo.
2. Le sedute si tengono nella sala del Consiglio Comunale o nella sala della Giunta o nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
3. La presidenza della seduta è affidata al Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, al Vice Presidente o al capogruppo anziano. Il presidente dirige i lavori della Conferenza ed assicura l'imparzialità e l'ordine dei lavori.

#### **Art. 7**

##### **Votazioni**

1. La conferenza dei Capigruppo, di norma, nelle sue determinazioni ricerca l'unanimità sulle singole proposte. Qualora, l'unanimità non venga raggiunta, il Presidente, valutato il significato degli orientamenti emersi, pone ai voti le diverse proposte.
2. Le votazioni sono espresse a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 8**

##### **Competenze e diritti dei Capigruppo**

1. Ogni Capogruppo: a) partecipa alla Conferenza dei Capigruppo, ma può delegare, in caso di suo impedimento, a partecipare alle sedute della Conferenza il Vice Capogruppo; b) partecipa, senza diritto di voto ma con diritto di parola, ai lavori delle Commissioni consiliari; c) ha diritto al voto e

concorre a formare la maggioranza quando sostituisce, nelle commissioni consiliari, il consigliere assente o impedito del proprio gruppo; d) dirige e coordina il proprio gruppo consiliare e l'attività politica dello stesso; e) cura i rapporti con gli altri Capigruppo, con gli uffici dell'Ente, con il Presidente del Consiglio, con il Sindaco e la Giunta per una proficua partecipazione alle attività dell'Ente.

2. Contestualmente all'affissione all'albo, al Capogruppo sono trasmesse le deliberazioni adottate dalla Giunta, le determinazioni dirigenziali e le ordinanze.

#### **Art. 9**

##### **Gruppi consiliari**

Per l'espletamento delle loro funzioni, l'Amministrazione comunale assicura ai gruppi consiliari servizi, locali, persone, mezzi normativi aggiornati (Agenda dei Comuni, Ordinamento EE.LL., testi normativi ecc.).

#### **Art. 10**

##### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme dello Statuto, del Regolamento Consiliare, e alle vigenti norme di legge.